

r.g. n. 386/2022

Tribunale di Sassari

Sezione Lavoro

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona

visti gli atti del giudizio cautelare in epigrafe, pendente tra

[redacted] rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa
dall'avv. Maria Paola Demuru, presso il cui studio in Sassari ha eletto domicilio;

ricorrente

e

[redacted] rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e
difesa dall'[redacted] presso il cui studio in Sassari ha eletto domicilio;

resistente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.4.2022, sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse del ricorrente: “

[redacted]
[redacted] accertare e dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o inefficace
ogni e qualsiasi sospensione [redacted] oltreché ogni atto presupposto,
connesso e/o conseguente e per l'effetto condannare la società [redacted] in sede
[redacted]
rappresentante pro tempore [redacted] reintegrare la ricorrente nel lavoro, nella retribuzione
e nella posizione previdenziale e assistenziale sospesa [redacted] evocando con effetto
retroattivo l'efficacia della sospensione medesima e per l'effetto condannare la società resistente a
corrispondere alla ricorrente lo stipendio dovuto e ogni altro e qualsiasi compenso e/o emolumento

Firmato Da: SAVONA GAETANO Ernesto Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36956cd9b0116bdacc95b8844c3



cautelare in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, così frustrando le esigenze di celerità dello strumento cautelare.

1

Ciò che, allora, nel presente giudizio può farsi è effettuare una prognosi circa l'esito del giudizio di costituzionalità che, nell'ambito del merito della controversia, dovesse introdursi.

F) Ad avviso dello scrivente, la prognosi è nel senso dell'illegittimità costituzionale per le ragioni di seguito esposte.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto alla salute *sub specie* diritto all'autodeterminazione terapeutica, può trovare limitazione solo nei casi in cui sia necessario tutelare l'interesse della collettività, poiché, in caso contrario, ogni persona è libera di decidere se sottoporsi o meno a trattamenti sanitari, anche a costo di conseguenze letali.

In materia di vaccinazioni obbligatorie, esiste un indirizzo costante del giudice delle leggi, in base al quale l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della collettività. In particolare, la Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost. a varie condizioni, tra cui quella che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri.

In particolare, la costituzionalità degli interventi normativi che dispongano l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari risulta subordinata al fatto che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (v. Corte Cost. n. 132 e n. 210 del 1992, n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996).

Nel caso di specie, l'art. 4 bis enuncia chiaramente lo scopo della norma, laddove recita che "*al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza...*" è imposto l'obbligo vaccinale a determinati soggetti. La vaccinazione in questione, pertanto, è imposta al lavoratore non a tutela della salute propria, ma di quella altrui (in particolare, quelle delle persone "*fragili*" della struttura, in gergo "*ospiti*").

Orbene, nonostante sia evidentemente legittimo lo scopo cui il legislatore tende, sussistono fondati motivi per dubitare circa la ragionevolezza dello strumento prescelto.



Attingendo a circostanze che possono essere ormai considerate notorie, infatti, può affermarsi che la vaccinazione non elide il rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2, né, tanto meno, di trasmetterlo a soggetti terzi con cui si entri in contatto.

In tal senso depongono tutti i report del Istituto Superiore della Sanità, che rilevano un efficacia limitata dei diversi tipi di vaccino, che peraltro cala nel corso di un breve lasso di tempo, rispetto al rischio di contrarre la malattia. A titolo di esempio, si consideri il report dell'ISS del 6.4.2022, nel quale è dato atto che l'efficacia del vaccino rispetto al rischio di contrarre il virus, nella variante omicron ormai dominante, è pari al 47% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 39% tra i 91 e 120 giorni, e 47% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale.

Lo stesso Ministero della Salute, del resto, ha qualificato come notizia tassativamente falsa l'affermazione secondo cui *"Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri"*.

In sintesi, il mero fatto che un lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non garantisce, né abbatte il rischio in modo prossimo alla certezza, che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto, nella specie gli ospiti della struttura sanitaria.

Al contrario, allo stato, l'unico strumento che consenta di perseguire davvero lo scopo indicato dal legislatore, cioè evitare che un professionista sanitario contagi i pazienti, è quello di avere la alta probabilità che egli non sia a sua volta infetto. Alta probabilità che, come visto, non viene data dal vaccino.

Tale risultato, invece, è possibile garantirlo col c.d. tampone (molecolare o antigenico da eseguire in laboratorio o antigenico rapido di ultima generazione), cioè col test diagnostico volto a rilevare l'infezione in corso.

Soltanto questo ultimo strumento, infatti, consente di escludere, sebbene per un periodo di tempo limitato (due o tre giorni), con probabilità affatto elevata, superiore al 90%, che un soggetto sia portatore del virus e, quindi, allo stesso tempo possa trasmetterlo agli altri.

La normativa in questione, pertanto, appare irragionevole e in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, laddove non consente, in alternativa allo strumento del vaccino, l'utilizzo di quello assai più efficiente del tampone, da ripetersi con periodicità adeguata a cura e carico del lavoratore che non voglia sottoporsi alla vaccinazione.

ec85be844c3

2

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 36956e



In altri termini, le norme in questione sembrano violare l'art. 3 Cost., poiché, allo scopo di evitare la diffusione del virus, impongono al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost., nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost., prevedendo la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale: obbligo che non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi, vale a dire la salute pubblica. Sembra quindi doversi concludere che il bilanciamento tra i diritti costituzionali coinvolti, sia stato operato dal legislatore, che pure gode di ampia discrezionalità, in maniera manifestamente irragionevole rispetto alla finalità perseguita.

Sussiste pertanto il *fumus boni iuris* del ricorso, e dovrà disporsi la reintegra nel posto di lavoro, a condizione, tuttavia, che la ricorrente si sottoponga a propria cura e spese a periodici test per il rilevamento del vaccino, onde assicurare con ragionevole probabilità, prossima alla certezza, di non essere portatrice del virus e, quindi, di non poter a sua volta contagiare i pazienti della struttura sanitaria.

G) Deve dirsi, infine, che pare sussistere anche il *periculum in mora*.

La ricorrente ha allegato l'impossibilità di provvedere al proprio sostentamento in assenza dell'unico reddito di cui può usufruire, cioè quello derivante dall'attività lavorativa, anche a fronte della circostanza che ha contratto due distinti finanziamenti, le cui rate ammontano a [REDACTED] complessivi.

Così allegato il pericolo, si rileva che lo stesso sussiste, posto che il diritto al lavoro e alla retribuzione attiene alle esigenze primarie di sopravvivenza della persona, oltre che all'espressione della sua personalità.

Anche sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che il ricorso sia fondato.

H) Resta da dire delle spese del giudizio.

Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.

Infatti, è sì vero che il presente ricorso merita accoglimento, ma è altrettanto vero che la società resistente ha tenuto una condotta conforme alle disposizioni di legge attualmente in vigore, che non poteva certo sindacare in punto di legittimità costituzionale.



Peraltro, le questioni affrontate si appalesano di particolare delicatezza e complessità, involgendo diritti fondamentali della persona, quali quello al lavoro e alla salute, e del loro rapporto con l'interesse collettivo alla salute pubblica.

P.Q.M.

accoglie il ricorso ed ordina alla resistente di far riprendere immediatamente il lavoro alla ricorrente, a condizione che a condizione che ella si sottoponga a proprie spese, per la rilevazione di SARS-COV-2, al test molecolare, oppure al test antigenico da eseguire in laboratorio, oppure infine al test antigenico rapido di ultima generazione, ogni 72 ore nel primo caso ed ogni 48 negli altri due.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Sassari, 9 giugno 2022

Il Giudice

dott. Gaetano Savona